

RG n. 12679/14

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. Lavoro

Il Giudice

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23/12/14 nel procedimento promosso ex art art. 1 commi 47 e ss. L. n. 92/12

rilevato che,

a seguito di licenziamento in data 27 giugno 2014 , è stata richiesta dalla ricorrente in via principale la condanna della società convenuta alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, con applicazione dell'art 18 L. n. 300/70, sul presupposto della natura discriminatoria del recesso aziendale;

risulta dagli atti che il licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova, e per mancato superamento della prova medesima (doc. 5 allegato al ricorso);

non vi è stata, da parte della ricorrente, nel presente giudizio, alcuna contestazione relativa alla validità del patto di prova della durata di sei mesi apposto al contratto di assunzione del 5/2/14 (doc. 2 allegato al ricorso);

considerato che, dunque, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta, l'eventuale pronuncia di illegittimità del licenziamento condurrebbe alle conseguenze del recesso nell'ambito di un rapporto in prova, e dunque consistenti o nel diritto alla prosecuzione della prova o nel diritto al risarcimento del danno, con esclusione dell'applicazione della tutela reale ex art. 18 L. n. 300/70;

ritenuto che l'art. 18 L. n. 300/70 risulta inapplicabile al caso di specie, e che la lettera della cd Legge Fornero non lasci adito a dubbi interpretativi in quanto l'art. 1, comma 48, L. 92/12 dispone espressamente che il ricorso disciplinato da tale normativa non può che avere ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300/70 e successive modificazioni (*"non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi"*);

rilevato altresì che non è prevista nella fase sommaria la possibilità di ottenere una conversione del rito, e ritenuta , in ogni caso , l'idoneità del contraddittorio instaurato ad impedire ogni decadenza prevista per l'impugnazione dei licenziamenti;


riconosciuta, vista la novità della materia, la sussistenza di gravi motivi per la compensazione delle spese

PQM

rigetta le domande formulate ex art. 18 L. n. 300/70;
compensa le spese di lite.

Milano, 23/12/14

Si comunichi



Il Giudice
dott. PIERA GASPARINI